



**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
DI DOCENTI DI PRIMA FASCIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA
DPR 83/2024 per a.a. 2026/2027**

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esonera le amministrazioni pubbliche dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO** il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA** la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l’articolo 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “*Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “*Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 1014;
- VISTO** l’art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall’articolo 1, comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74;



- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO** il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”*;
- VISTO** l’articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTI** i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”*, e *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA** la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante *“Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”*;



- VISTO** il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”*;
- VISTO** il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, *“Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, *“Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*, e ss.mm.ii., e i relativi decreti attuativi;
- VISTO** il Decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, con il quale sono stati ridefiniti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie per tutti i settori AFAM;
- VISTO** il Decreto direttoriale 6 marzo 2025, n. 205, con il quale sono stati esplicitati i profili nei nuovi settori di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;
- VISTA** l’offerta formativa del Conservatorio statale di musica “Giulio Briccialdi” di Terni;
- VISTO** il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l’articolo 22-bis;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, in particolare l’art. 64-bis, comma 3;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO** il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;
- VISTO** l’avviso MUR n. 7324 del 20 luglio 2026, di rettifica dell’aggiornamento annuale delle graduatorie nazionali a esaurimento GNE, GET e di quelle di cui all’art. 2-bis, D.L. 97/2004; all’art. 19, comma 2, D.L. 104/2013; all’art. 1, comma 655, L. 205/2017; all’art.



3-quater, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento ai settori artistico-disciplinari (SAD) oggetto del presente bando, convertiti nei nuovi settori artistico-disciplinari di cui al DM 12 febbraio 2025, n. 128;

CONSTATATO l'esaurimento degli elenchi A e B derivanti dalla statizzazione del Conservatorio di Terni;

VISTO il Decreto Direttoriale del 03.04.2026, n. 431, e annesse tabelle A e C, di variazione dell'organico e relativo budget assunzionale con decorrenza 01.11.2025;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto AFAM, in particolare il CCNL "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 del 19 aprile 2018, CCNL "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 18 gennaio 2024, il CCNL "Istruzione e Ricerca" 2022-2024 del 23 dicembre 2025, e il CCNL "Istruzione e Ricerca" 2025-2027 parte economica del 1° luglio 2026;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione di cui al CCNL;

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;

VERIFICATO che il posto risulta vacante dal 1° novembre 2026;

VISTO il Regolamento per il reclutamento del personale AFAM del Conservatorio di Terni, prot. n. 1898 del 31.03.2026;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per esami e titoli, secondo quanto disposto dal sopra richiamato DPR 83/2024;

VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica "Giulio Briccialdi" di Terni allegato al decreto di statizzazione DM MUR 1191 del 14.10.2022;

VISTO il budget assunzionale per l'a.a. 2026/2027 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla nota MUR DGDidattica n. 6324 del 30.06.2026, rettificata da DDG n. 4 del 09.07.2026 e dalla nota MUR DGDidattica n. 7019 del 13.07.2026;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 35/2 del 16 luglio 2026 e del Consiglio di Amministrazione n. 77/2026 del 16 luglio 2026, di utilizzo del budget assunzionale disponibile, e di programmazione triennale dei fabbisogni, ai sensi della nota MUR DGDidattica n. 6324 del 30.06.2026, rettificata da DDG n. 4 del 09.07.2026 e dalla nota MUR DGDidattica n. 7019 del 13.07.2026;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 92/2026 del 24.07.2026, con la quale dà *"mandato pieno ed espresso al Direttore affinché proceda autonomamente, in qualità di organo di gestione, a tutti gli atti necessari e consequenziali per garantire il rispetto dei termini ministeriali, con particolare riferimento a: Emanazione e pubblicazione dei bandi di mobilità (entro il 7 agosto 2026) e delle selezioni a tempo determinato/indeterminato sui posti vacanti o resisi disponibili nei limiti della programmazione già approvata. Attivazione, ove occorra e d'intesa con le istituzioni interessate, delle convenzioni per l'utilizzo congiunto del personale docente ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. b) del d.P.R. 83/2024. Stipula dei relativi contratti individuali di lavoro e decreti di trasferimento. Adozione di eventuali proroghe con clausola "fino ad avere titolo" sui contratti in essere, laddove strettamente necessario per garantire l'avvio delle attività didattiche dell'a.a.*



2026/2027” riferendo al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile sulle azioni intraprese e sull'esito delle procedure di reclutamento gestite;

PRESO ATTO che le mobilità di personale docente e di personale tecnico amministrativo non hanno prodotto alcun movimento in entrata;

VISTE le note MUR n. 7553 del 24.07.2026, n. 7866 del 30.07.2026, n. 7948 del 31.07.2026, n. 11079 del 20.10.2026;

CONSIDERATO che il Consiglio accademico, con delibera n. 35/2 del 16.07.2026, ha indicato che il *“budget assunzionale sarà utilizzato per mobilità di un docente a tempo pieno, dichiarando fin d’ora che requisito di valutazione sarà la presenza di attività svolta recentemente sia con lo strumento moderno sia con lo strumento antico”*;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 37/3 del 27.10.2026, con la quale vengono approvati i bandi di reclutamento a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno, di docenti e di personale tecnico amministrativo;

VISTA la Determina direttoriale n. 13 del 06.10.2026, prot. n. 5662 del 07.10.2026 di definizione delle quote di riserva e della sussistenza del titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o) del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in favore del genere meno rappresentato;

NELLE MORE dell’adozione del DPCM autorizzatorio di cui all’art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024 di definizione dell’organico per l’a.a. 2026/2027;

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di **n. 1 posto** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

Codice	Settore artistico disciplinare	Descrizione del settore (DDG n. 205 del 06.03.2025), integrata con Descrizione e Campi disciplinari DM n. 90 del 03.07.2009 previsti dall’offerta formativa
AFAM006 <i>Violino</i> (ex CODI/06 <i>Violino</i>)	<i>Violino</i>	Il settore, nei suoi ambiti di pratica e di ricerca, concerne l’acquisizione delle abilità tecniche e delle competenze musicali, culturali e interpretative relative allo strumento, e a quelli affini, necessarie per affrontare i diversi repertori delle varie epoche fino ai nostri giorni con piena consapevolezza delle correlate prassi esecutive. Si approfondiscono anche quegli aspetti esecutivi e interpretativi relativi all’uso dello strumento nell’attività concertistica solistica, d’insieme e con orchestra. Al fine di una completa formazione dello strumentista sono altresì comprese nel settore le conoscenze

		relative alla storia, alla trattatistica, alla didattica dello strumento e delle metodologie riferite all'improvvisazione sullo strumento, nonché alle tecniche di lettura estemporanea. Sono altresì richieste competenze musicali, culturali e interpretative relative agli strumenti ad arco storici, necessarie per affrontare con piena consapevolezza le prassi esecutive storicamente informate. Per il raggiungimento di tali obiettivi si studiano in particolare le tecniche esecutive specifiche dello strumento storico e si approfondisce la conoscenza organologica, della letteratura, dei vari stili e dei sistemi di temperamento in uso. La pratica strumentale è supportata da una riflessione teorica sulle possibili interpretazioni a partire dallo studio dei trattati e delle fonti, con particolare riferimento all'ornamentazione, all'improvvisazione, alla gestualità e alle tecniche di esecuzione della musica delle avanguardie storiche e contemporanea. • Prassi esecutive e repertori • Metodologia dell'insegnamento strumentale • Trattati e metodi • Letteratura dello strumento • Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento • Tecniche di lettura estemporanea • Prassi esecutive e repertori (violino barocco) • Accordature e temperamenti • Improvvisazione e ornamentazione allo strumento
--	--	---

- La sede di servizio dei posti messi a concorso di cui al comma 1 è ripartita come di seguito riportato:
 - **n. 1 posto a tempo pieno** presso la sede del Conservatorio statale di musica "Giulio Briccialdi" di Terni, via del Tribunale 22 – 05100 Terni.
- L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024.
- Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui all'art. 3, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

Art. 2

Requisiti generali e specifici di ammissione



1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'art. 38, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto nel presente bando; l'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità dei partecipanti utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alla normativa vigente;
 - d) godimento di diritti civili e politici;
 - e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti specifici:
 - a) possesso dell'Abilitazione artistica nazionale, di cui all'art. 2 del DPR 83/2024, relativa allo stesso settore artistico disciplinare di cui all'art. 1 del presente bando;
 - b) essere docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;



- c) fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui al DPR 83/2024, art. 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Il periodo utile al presente requisito decorre dal 1° novembre 2018 (anno accademico 2018/2019) al 31 ottobre 2026 (anno accademico 2025/2026);
- d) il servizio didattico prestato presso Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.
6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera



intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:

- Fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;
- Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.

7. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione che ha bandito il concorso;
- b) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
- c) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- d) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- e) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
- f) coloro che hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- g) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.

8. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza della presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. Il Conservatorio di Terni può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3

Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:



- a) Prove d'esame: massimo punti 75 (settantacinque);
 - b) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 25 (venticinque);
3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
 4. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo potrà essere utilizzato dal Conservatorio di Terni anche per copertura di ulteriori posti a tempo indeterminato, a tempo pieno o definito, che dovessero rendersi disponibili successivamente all'emanazione del presente bando, nonché per la copertura di posti a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo definito, che dovessero rendersi disponibili entro la durata della graduatoria stessa, come pure per l'attribuzione di contratti di insegnamento di cui all'art. 10 del DPR 83/2024.
 5. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo potrà essere ceduto ad altri Conservatori che, dopo l'espletamento della procedura, ne facciano richiesta di acquisizione per la stipula di contratti a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo definito, o per contratti di insegnamento di cui all'art. 10 del DPR 83/2024, purchè sia stipulata apposita convenzione.

Art. 4

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. **La domanda di ammissione deve essere compilata nel portale InPA entro le ore 10:00 del 30 novembre 2026.**

Il bando è pubblicato:

- sul Portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>);
- sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi/>);
- nel sito istituzionale del Conservatorio di Terni (<https://www.briccialditerni.it/>), sezione di Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso (<https://servizi13.isidata.net/AmministrazioneTrasparente/docindex/?CIP=TRCO>).

2. La domanda corredata degli allegati deve essere presentata con le modalità telematiche previste dal comma 1, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5.
3. Nella domanda devono essere riportati:
 - a) Nome e cognome;
 - b) Sesso;
 - c) Data e luogo di nascita;
 - d) Nazionalità;
 - e) Codice fiscale;



- f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - g) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC);
 - h) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2;
 - i) Il codice e il settore artistico disciplinare, con eventuale profilo, per il quale è presentata la domanda;
 - j) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;
 - k) Di godere dei diritti civili e politici;
 - l) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
 - m) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - n) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - o) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
 - p) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
 - q) Di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente del Conservatorio, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico;
 - r) Di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'articolo 12 del presente bando.
4. È possibile, per il candidato, modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
5. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione tramite PEC all'indirizzo **ist.briccialdi@pec.it**. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
6. Ai sensi del Capo secondo della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Amministrativo del Conservatorio di Terni.

Art. 5

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria



1. I candidati devono dichiarare i titoli artistici, culturali e professionali, posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. **Per i titoli di servizio, la scadenza di acquisizione è il 31 ottobre 2026.**
3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitivo alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine, la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
7. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito alla data di scadenza del bando.
8. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio e che il servizio è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7), a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato.

Art. 6

Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura



1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. Alle procedure concorsuali di cui al presente bando non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico.
4. L'esclusione è disposta a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e che è comunicato via PEC all'indirizzo mail indicato dal candidato. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il Presidente della Commissione indica le relative motivazioni che saranno comunicate via PEC al candidato dal responsabile del procedimento.

Art. 7 **Commissione**

1. La Commissione giudicatrice è composta dal Direttore del Conservatorio di Terni, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni diverse da quella che ha emanato il bando, appartenenti al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al comma precedente, sono individuati, con congrue e ampie motivazioni, i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico del Conservatorio, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico, né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
4. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 165/2001. Ad esclusione del Direttore, non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU, e del Consiglio di



Amministrazione dell'Istituzione che bandisce il concorso, o appartenenti a ruoli sindacali nazionali.

5. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede del Conservatorio di Terni, via del Tribunale 22, 05100 Terni, **il 4 dicembre 2026 alle ore 12.00** accessibile anche con collegamento a distanza che sarà pubblicato due ore prima nel sito istituzionale <https://www.briccialditerni.it/>. La seduta pubblica sarà presieduta dal responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, che si avvarrà del supporto del personale del Conservatorio. Laddove data, orario e/o link di collegamento dovessero subire variazioni, le stesse vengono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale del Conservatorio di Terni (<https://www.briccialditerni.it/>).
6. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto di tutti i sei nomi, individuazione del primo estratto, scarto dei successivi nomi fino al genere diverso rappresentato.
7. La commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso, che viene pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale del Conservatorio di Terni (<https://www.briccialditerni.it/>), e sul portale dei concorsi AFAM.
8. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso. In tale evenienza, si attinge dal medesimo elenco di cui al comma 6, in ordine di estrazione scartando fino al primo rappresentante utile dello stesso genere risultato indisponibile.
9. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
10. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8, dopo lo svolgimento delle prove di cui all'art. 9.
11. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede del Conservatorio ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il



Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.

12. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio di Terni (<https://www.briccialditerni.it/>) almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.
13. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.

Art. 8

Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione dopo lo svolgimento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9 e consente l'attribuzione di un punteggio massimo di 25 (venticinque) punti, sulla base dei seguenti criteri di massima. Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli di cui alle Tabelle A e B e al successivo comma 2 non può in ogni caso superare 25 (venticinque) punti; il punteggio eccedente non è computato. Per quanto non definito, la commissione determina i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 16 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019 (1° novembre 2018) e fino all'anno accademico 2025/2026 (31 ottobre 2026) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	Fino a un massimo di 2 punti per ogni anno di servizio, con i criteri sottoindicati, sino ad un massimo di punti 16
--	--

Ai fini della valutazione dei titoli di cui al presente comma, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la



partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nelle Istituzioni AFAM o nelle Università.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui al presente comma, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, in corsi accademici AFAM o universitari di livello non inferiore all'EQF 6.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, <u>nello stesso SAD per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate.</u>	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 <u>in SAD differente da quello per il quale è bandita la procedura selettiva, e il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute.</u>	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40



Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali, di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005, deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.

2. Sono riconosciuti ulteriori 6 punti a coloro che abbiano maturato tre anni di servizio presso il Conservatorio di Terni (art. 35, comma 3-bis, lett. b), D.Lgs. 165/2001) anche antecedentemente alla data di statizzazione (01.01.2023). Ai sensi del precedente comma 1, si intende per anno di servizio svolto con contratto flessibile l'aver espletato almeno 125 ore di servizio per anno accademico e, per il servizio con incarico a tempo determinato, l'aver prestato almeno 180 giorni di servizio nel medesimo anno accademico.

**TABELLA B - TITOLI DI STUDIO, ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI
 (punteggio massimo: 18 punti)**

Tabella B1

Titoli di studio	Fino ad un massimo di punti 6
- 1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere,	2 punti per ogni titolo



laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. - 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. - 3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	
- 4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	1 punto per ogni titolo

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

Tabella B2

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Fino ad un massimo di punti 12
- Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale); - Premi ottenuti in concorsi nazionali e internazionali; - Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultano iscritti alla <i>World Federation of International Music Competitions</i>; - Conseguimento di premi di rilevanza internazionale; - Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; - Pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto del bando oppure oggetto di studio nelle Istituzioni AFAM; - Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN; - Composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti;	Presentazione massima di 20 (venti) titoli



- Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale; - Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; - Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	
---	--

La valutazione delle “Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali” avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all’art. 7. Sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all’attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- dei premi ottenuti nell’ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- dell’importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l’attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
- della qualità delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- del contributo esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del candidato;
- del carattere innovativo;
- dell’importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell’importanza delle case editrici.

Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:

- dell’importanza dell’editore;
- dell’importanza dell’Ente che ha commissionato l’opera;
- dell’importanza dell’Ente organizzatore dell’esecuzione;
- dell’importanza del luogo nel quale l’opera è stata eseguita.

Art. 9

Prove d’esame

1. Le prove di esame consisteranno in due prove:

- a) una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati;



b) un'ulteriore prova didattica a carattere teorico o pratico, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati.

2. La prima prova, di cui alla lettera a), si articola in due parti. La prima parte consiste in una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento, del settore artistico-disciplinare e del profilo, che attesti la competenza didattica dei candidati. La prova, che potrà essere svolta interamente o parzialmente in forma di lezione simulata a studenti dei corsi accademici e livelli eterogenei, è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche possedute relative alla progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche relative alla declaratoria del settore disciplinare e del profilo oggetto di concorso.

Le conoscenze richieste ai candidati saranno relative a:

- a) Le principali metodologie didattiche inerenti all'insegnamento del violino;
- b) Le opere più significative della letteratura strumentale con riferimento anche al repertorio didattico o di formazione;
- c) I più importanti trattati e metodi didattici dal classicismo per il violino;
- d) Le principali scuole e tradizioni interpretative degli autori e delle opere significative del repertorio violinistico dal XIX secolo in poi;
- e) Gli ordinamenti dei corsi accademici; la struttura dei piani di studi, l'articolazione delle attività didattiche e i programmi di massima dei settori e campi disciplinari.

La prima parte ha una durata massima di 30 minuti. I criteri di valutazione specifici saranno resi noti dalla commissione prima dell'inizio delle prove e potranno fare riferimento a:

- a) Conoscenza dei principi della didattica violinistica;
- b) Capacità di affrontare le problematiche esecutive con gli opportuni strumenti formativi, ovvero abilità di offrire soluzioni tecnico-interpretative pertinenti, idonee e commisurate a specifici casi proposti;
- c) Chiarezza dell'esposizione e capacità di analisi e sintesi;
- d) Efficacia delle eventuali esemplificazioni pratiche;
- e) Conoscenza basilare dei programmi di studio, dell'articolazione e degli obiettivi dei diversi ordinamenti.

La seconda parte della prima prova consiste nell'esecuzione con il violino e arco moderno del seguente repertorio:

A) Esecuzione del primo movimento (completo di cadenza) a scelta del candidato da uno dei seguenti concerti di W.A. Mozart:

- Concerto n. 3 in Sol maggiore K. 216;
- Concerto n. 4 in Re maggiore K. 218;
- Concerto n. 5 in La maggiore K. 219;

B) Esecuzione del primo movimento (completo di cadenza) a scelta del candidato da uno dei seguenti concerti del grande repertorio romantico e novecentesco:

- L. van Beethoven: Concerto in Re magg. op. 61;



- F. Mendelssohn-Bartholdy: Concerto in Mi min. op. 64;
- J. Brahms: Concerto in Re magg. op. 77;
- P.I. Čajkovskij: Concerto in Re magg. op. 35;
- J. Sibelius: Concerto in Re min. op. 47;
- S. Prokof'ev: Concerto n. 1 in Re magg. op. 19 oppure Concerto n. 2 in Sol min. op. 63;

C) Esecuzione di due passi e soli del repertorio orchestrale tra i seguenti:

- W.A. Mozart; Sinfonia n. 39 K 543 - IV mov.;
- R. Schumann, Sinfonia n. 2 op. 61 – Scherzo;
- R. Strauss, "Don Juan" op. 20;
- N. Rimskij-Korsakov, "Scheherazade" op. 35;
- R. Strauss, "Ein Heldenleben" op. 40.

I criteri di valutazione specifici saranno resi noti dalla commissione prima dell'inizio delle prove e potranno fare riferimento a:

- a) Chiarezza e solidità dell'esposizione musicale complessiva;
- b) Chiarezza, e controllo delle tecniche esecutive;
- c) Padronanza della definizione dei caratteri stilistici;
- d) Qualità del suono e del fraseggio;
- e) Precisione esecutiva e cura nella realizzazione dei dettagli musicali indicati nei brani;
- f) Comunicativa, intensità, valorizzazione degli elementi espressivi e spessore della ricerca interpretativa.

La durata dell'esecuzione sarà non superiore a 30 minuti. La commissione si riserva di interrompere in qualsiasi momento l'esecuzione di uno o più brani.

3. L'accompagnatore al pianoforte è a carico del candidato partecipante. I candidati non possono avvalersi, a nessun titolo, degli accompagnatori al pianoforte o dei docenti in servizio al Conservatorio di Terni.
4. Il punteggio totale della prima prova è di massimo 40 (quaranta) punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 24 (ventiquattro) su 40 (quaranta). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.
5. La seconda prova, di cui alla lettera b), si articola in due parti. La prima parte consiste in una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione al repertorio barocco e al relativo strumento storico, che attesti la competenza didattica dei candidati. La prova, che potrà essere svolta interamente o parzialmente in forma di lezione simulata a studenti dei corsi accademici e livelli eterogenei, è volta ad accertare le competenze didattiche possedute relative alla progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche relative alla declaratoria del settore disciplinare fino alla fine del XVIII secolo. Le conoscenze richieste ai candidati saranno relative a:
 - a) Le principali metodologie didattiche inerenti all'insegnamento del Violino fino alla fine del XVIII secolo;



- b) Le opere più significative della letteratura strumentale con riferimento anche al repertorio didattico fino alla fine del XVIII secolo;
- c) I più importanti trattati e metodi didattici fino al classicismo;
- d) Le principali opere significative del repertorio violinistico fino alla fine del XVIII secolo;
- e) Gli ordinamenti dei corsi accademici; la struttura dei piani di studi, l'articolazione delle attività didattiche e i programmi di massima dei settori e campi disciplinari.

La prima parte ha una durata massima di 30 minuti. I criteri di valutazione specifici saranno resi noti dalla commissione prima dell'inizio delle prove e potranno fare riferimento a:

- a) Conoscenza dei principi della didattica violinistica storica e alla prassi esecutiva storicamente informata;
- b) Capacità di affrontare le problematiche esecutive con gli opportuni strumenti formativi, ovvero abilità di offrire soluzioni tecnico-interpretative pertinenti, idonee e commisurate a specifici casi proposti;
- c) Chiarezza dell'esposizione e capacità di analisi e sintesi;
- d) Efficacia delle eventuali esemplificazioni pratiche;
- e) Conoscenza basilare dei programmi di studio, dell'articolazione e degli obiettivi dei diversi ordinamenti.

La seconda parte della seconda prova consiste nell'esecuzione con arco barocco, utilizzando uno strumento con montatura moderna o barocca a scelta del candidato, con il violino barocco (montatura e arco barocchi) di un programma a scelta del candidato di almeno 60 minuti, che includa almeno uno dei seguenti brani di J.S. Bach:

- Sonata n. 1 in Sol min. BWV 1001: Adagio e Fuga;
- Sonata n. 2 in La min. BWV 1003: Grave e Fuga;
- Sonata n. 3 in Do magg. BWV 1005: Adagio e Fuga;
- Partita n. 2 in Re min. BWV 1004: Ciaccona

I criteri di valutazione specifici saranno resi noti dalla commissione prima dell'inizio delle prove e potranno fare riferimento a:

- a) Impegno e rilevanza del repertorio proposto;
- b) Chiarezza e solidità dell'esposizione musicale complessiva;
- c) Chiarezza, e controllo delle tecniche esecutive;
- d) Padronanza della definizione dei caratteri stilistici;
- e) Qualità del suono e del fraseggio;
- f) Precisione esecutiva e cura nella realizzazione dei dettagli musicali indicati nei brani;
- g) Comunicativa, intensità, valorizzazione degli elementi espressivi e spessore della ricerca interpretativa.

La durata dell'esecuzione sarà non superiore a 30 minuti, con brani o parti del programma presentato scelti dalla Commissione. La commissione si riserva di interrompere in qualsiasi momento l'esecuzione di uno o più brani.

6. L'eventuale accompagnatore al cembalo è a carico del candidato partecipante. I candidati non possono avvalersi, a nessun titolo, degli accompagnatori al cembalo o dei docenti in servizio al Conservatorio di Terni.

7. Il punteggio massimo attribuibile alla seconda prova è di 35 (trentacinque) punti. La prova prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio idoneativo.
La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 su 35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.
8. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento e almeno cinque giorni prima della valutazione, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente bando. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con la pubblicazione nei portali nei quali è pubblicato il bando. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.
9. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 75 (settantacinque) punti.
10. Accedono alla valutazione dei titoli i candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 50 su 75 dato dalla somma dei punteggi delle due prove di cui al presente articolo, con almeno la sufficienza in ciascuna prova.
11. Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza nel sito istituzionale con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
12. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo ist.briccialdi@pec.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
13. Le prove d'esame sono pubbliche.

Art. 10

Approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include i vincitori; gli altri candidati in possesso del punteggio minimo di cui al presente comma sono inseriti nell'elenco degli idonei di cui all'art. 3, comma 3. L'inclusione in graduatoria o



nell'elenco degli idonei è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 su 100, dato dalla somma dei punteggi delle prove di cui all'art. 9 e dei titoli di cui all'art. 8, di cui almeno 50 su 75 totali previsti nelle prove di cui all'art. 9 del presente bando e con almeno la sufficienza in ciascuna prova. A parità di punteggio si applicano i titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Ai sensi dell'art. 6 del medesimo d.P.R., si dà atto che nell'area del personale docente del Conservatorio la rappresentatività dei generi è pari al 74,36% per il genere maschile (29 unità) e al 25,64% per il genere femminile (10 unità), con un differenziale del 48,72%, superiore al 30 per cento; si applica pertanto il titolo di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, lettera o), del d.P.R. 487/1994 in favore del genere femminile, come accertato con Determina direttoriale n. 13 del 06.10.2026, prot. n. 5662 del 07.10.2026.

2. Con decreto del Direttore del Conservatorio viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale del Conservatorio di Terni e sul Portale dei concorsi AFAM.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale del Conservatorio di Terni.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo ist.briccialdi@pec.it.
5. Decorso i termini di cui sopra e acquisita la delibera del Consiglio Accademico di cui al comma 7, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio di Terni e sul Portale dei concorsi AFAM.
6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.
7. Il Direttore, con differimento della stipula del contratto a tempo indeterminato al momento dell'approvazione del decreto direttoriale di variazione dell'organico, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.

Art. 11

Stipula del contratto



1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente, per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 del presente bando, e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo sarà pubblicato entro i termini di cui all'art. 10, comma 7 del bando, nelle piattaforme e siti utilizzati per la pubblicazione del presente bando. L'incarico, conferito a seguito dell'individuazione sulla graduatoria definitiva, sarà notificato via PEC al vincitore, il quale dovrà rispondere per accettazione o rinuncia entro 48 ore. La rinuncia all'incarico conferito a tempo indeterminato, pieno o definito, comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
4. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede di assegnazione a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso.
5. Si precisa che la mancata consultazione da parte dell'interessato dei siti indicati per la pubblicazione esonera il Conservatorio di Terni da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi comunicato. Tali avvisi hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti degli aspiranti inclusi in graduatoria e interpellati secondo l'elenco degli idonei.
6. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione permanente dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.
7. Al termine della procedura di cui ai commi da 3 a 6, in caso di indisponibilità a stipulare il contratto, qualora risultino ancora posti disponibili, questi potranno essere attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio.



8. I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente bando permangono nella sede del Conservatorio di Terni per un periodo non inferiore a cinque anni.
9. Il Conservatorio di Terni potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato, pieno o definito, o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019, a tempo pieno o a tempo definito o in attuazione dell'art. 10 del DPR 83/2024, così come indicato all'art. 3, comma 4 del presente bando. Si specifica che il vincitore o l'idoneo vengono depennati dalla graduatoria esclusivamente in caso di rifiuto o rinuncia relativi ad un contratto a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo definito.
10. Per la condivisione della graduatoria, si rinvia all'art. 3, comma 5 del presente bando.

Art. 12

Riserve di posti

1. Le riserve di posti previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali (art. 17, comma 20, DPR 83/2024).
2. Le quote di riserva sono individuate con Determina direttoriale n. 13 del 06.10.2026, prot. n. 5662 del 07.10.2026, allegata al presente bando quale parte integrante e sostanziale.
3. Non sono previste riserve di posti per i soggetti di cui all'art. 1, L. 68/1999, per apposizione della riserva in altri bandi di concorso relativi all'a.a. 2026/2027.
4. Non sono previste riserve di posti per i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della L. 68/1999.
5. Non sono previste riserve di posti per i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1014 e art. 678, comma 9 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per apposizione di riserve in altri bandi di concorso relativi all'a.a. 2026/2027.
6. Non sono previste riserve di posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, del DL 22 aprile 2023, n. 44, convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74.
7. Non sono previste riserve di posti per i soggetti di cui all'art. 35, comma 3-bis, lett. a), del D.Lgs. 165/2001.
8. I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di cui al presente articolo devono intendersi pubblici e saranno, pertanto, ricoperti mediante l'utilizzo della graduatoria generale di merito.



Art. 13

Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, il Conservatorio di Terni è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA.

Art. 15

Norme finali

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando:
 - sul Portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>);
 - sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi>);
 - nel sito istituzionale del Conservatorio di Terni (<https://www.briccialditerni.it/>), sezione di Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso (<https://servizi13.isidata.net/AmministrazioneTrasparente/docindex/?CIP=TRCO>).
3. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio di Terni con valore di notifica.

Terni, 27 ottobre 2026

Il Direttore
Prof. Roberto Antonello



ROBERTO
ANTONELLO
27.10.2026
23:04:13
GMT+01:00

NB: alla domanda da presentare nel portale InPA devono essere allegati:

- Titoli di servizio
- Titoli artistici
- Informativa sul trattamento dei dati personali

i cui format sono presenti nel portale InPA.